CONVENZIONE EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N.311.

L'anno	duemiladiciassette,	addì	 del	mese	di	marzo,	in	Villaperuccio,	nella	sede
comuna	le -									

TRA

Comune di Villaperuccio (CI), di seguito "ente utilizzatore", rappresentato dal Dott. Giamporcaro Daniele, Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale agisce nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di Villaperuccio

E

Comune di Santadi (CI), di seguito "ente di provenienza", rappresentato dalla Dott.ssa Meloni Caterina, Responsabile dell'Area Amministrativa, la quale interviene nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di Santadi.

PREMESSO CHE

- L'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che "I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- con parere del Consiglio di Stato sez. I n. 2141/2005 sono stati forniti chiarimenti sull' applicazione della norma di cui trattasi, ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo con atto convenzionale;
- il Comune di Villaperuccio in data 21.02.2017 ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare dalla stipula della presente convenzione e per un periodo di mesi due circa, per un tempo di lavoro aggiuntivo pari massimo a 12 ore settimanali, il dipendente del Comune di Santadi, Carboni Nicoletta, profilo di Istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1:
- il Comune di Santadi con nota del 28.02.2017 ha rilasciato nulla osta all'utilizzo della dipendente in parola, la quale ha reso la propria disponibilità;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina l'utilizzo a tempo determinato e parziale della dipendente, da parte dell'ente utilizzatore, presso il Comune di Villaperuccio, con funzioni di Istruttore amministrativo.

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione

La convenzione decorre dal 10.03.2017 e avrà scadenza al 10.05.2017.

ART. 3 – Status giuridico della dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 – Utilizzo della dipendente

L'ente di provenienza autorizza quindi l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative della dipendente per un tempo di lavoro di n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, fermo restando comunque il rispetto delle 48 ore settimanali, quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due enti in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 come integrato dal D.Lgs. n. 213/2004.

ART. 5 - Orario di lavoro

L'articolazione dell'orario di lavoro presso l'ente utilizzatore, pari ad un massimo di n. 12 ore settimanali, è determinata previa intesa informale con la dipendente e secondo le esigenze del Comune di provenienza.

Detta articolazione oraria dovrà comunque essere obbligatoriamente effettuata al di fuori dell'orario di lavoro che la dipendente è tenuta ad osservare presso l'ente di provenienza.

Le ore lavorative rese dalla dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

ART. 6 – Esercizio delle funzioni

Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dalla dipendente presso la sede del Comune di Villaperuccio.

ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro della dipendente è gestito dall'ente di provenienza.

Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall'ente di provenienza previa intesa informale con l'ente utilizzatore.

Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro della dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

ART. 8 – Trattamento economico

La dipendente conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento presso l'ente di provenienza, che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.

L'ente utilizzatore provvederà a corrispondere direttamente alla dipendente il trattamento economico e gli oneri annessi commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza (C1), per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore e, comunque, per un massimo di n. 12 ore settimanali.

ART. 9 - Clausole finali e di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Sono comunque fatte salve, con riguardo allo status giuridico ed al trattamento economico fondamentale ed accessorio della dipendente, eventuali condizioni di miglior favore previste dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati nel tempo vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto	
Villaperuccio lì	
Per il Comune di Villaperuccio	
Per il Comune di Santadi	
	PER ACCETTAZIONE: Il dipendente